



EU Transparency Register
ID number: 015146319708-20

contact@freedomofbelief.net
pressoffice@freedomofbelief.net
spokesman@freedomofbelief.net
<http://freedomofbelief.net>

Spett. **AGCOM**

**AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Via Isonzo 21/b
00198 Roma

E p.c. a:

Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti
(UAAR)
Fondazione Critica Liberale
Associazione Internazionale per la Difesa della
Libertà Religiosa (AIDLR)

Oggetto: ripetuta violazione da parte delle emittenti televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, per il tramite delle rispettive testate giornalistiche (TG1, TG2, TG3), nonché dai programmi di approfondimento, degli artt. 2, 3 e 19 e 20 della Costituzione e 3 e 7 del D.Lgs 31.07.2005, n. 177 e successive modifiche.

Eccellenza, ill.mi signori,

la European Federation for Freedom of Belief (<http://freedomofbelief.net/it> F.O.B.) è una Federazione di Associazioni che si battono per la libertà di religione, credo e pensiero che nasce come iniziativa di supporto al programma FORB (Freedom of Religion or Belief) dell'Unione Europea, ed è iscritta, in qualità di ONG portatrice di interessi, nel Registro Ufficiale delle Lobby (n. 015146319708-20), presso il Parlamento e la Commissione UE, a Bruxelles e Strasburgo dove rappresenta sei nazioni. FOB promuove iniziative nella società civile, a livello politico, culturale e sociale, per difendere la libertà di religione e credo in Europa e si impegna anche a livello giuridico difendendo i diritti umani in caso di violazione collegata all'appartenenza religiosa o spirituale oppure alla non-credenza.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto FOB ripropone all'attenzione di codesta istituzione la violazione continua e ripetuta delle disposizioni relative.

È un esposto che si pone ultimo nel tempo rispetto a una serie importante e risalente di esposti e denunce, sia dirette a codesta Autorità, sia pubbliche, che vuole sottoporre all'attenzione di codesta Autorità, una volta di più, il mancato rispetto e dunque la violazione non solo dell'espresso obbligo giuridico ma anche del precetto implicito nelle norme in oggetto indicate. Violazione che risulta una costante della politica editoriale delle testate pure in oggetto indicate.

1. La recente ricerca condotta dalla Fondazione Critica Liberale, risultata nel quarto di una serie di rapporti, illustra come il pluralismo religioso sia sistematicamente violato dalle testate indicate. Il confronto con il trattamento fatto alla Chiesa Cattolica evidenzia meglio di molte parole la discriminazione. Le minoranze religiose non sono rappresentate, e il caso dell'Islam dimostra che la sua pur scarsa rappresentazione (a fronte di circa due milioni di mussulmani in Italia) si traduce in rappresentazioni di carattere denigratorio, in cui la religione viene associata per lo più al terrorismo, con accostamenti spesso arbitrari, ai danni di un ritratto culturale obbiettivo e di una divulgazione diversa dalla propaganda.
<http://www.criticaliberale.it/news/233908>
2. In conseguenza del terzo rapporto di Critica Liberale, con il contributo della Tavola Valdese, nell'agosto 2014, l'UAAR presentò un esposto all'Agcom e alla commissione di vigilanza Rai circa la disparità di trattamento riservata dalle telecomunicazioni pubbliche in Italia alle diverse confessioni religiose e la violazione del pluralismo dell'informazione in materia religiosa e di credenza: i dati della ricerca provano che la presenza della Chiesa cattolica era pari al 99% su tutte le emittenti.
<http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-garanzia-del-totalitarismo-cattolico-in-rai/>
3. Il 28 novembre 2014 l'Agcom rispose all'UAAR, suscitando polemiche, che l'esposto non poteva essere accolto in quanto non si rilevavano violazioni del pluralismo religioso.
<http://www.uaar.it/doc/agcom-uaar.pdf>
4. Nel Novembre 2015 i promotori del Convegno "Islamofobia in Italia?", svoltosi a Firenze il 25 ottobre 2015, hanno rivolto un Appello al presidente della Commissione di vigilanza RAI affinché una corretta informazione religiosa alla radio e in televisione sia garantita a tutti, lanciando contestualmente una petizione.
5. FOB rileva inoltre, anche sulla base dei dati forniti dal CESNUR (2013), diretto da Massimo Introvigne, in relazione alle oltre 836 minoranze religiose censite in Italia, che disparità di trattamento (sconfinante, nel caso ad esempio dell'Islam, nella stigmatizzazione) è applicabile non soltanto alle confessioni minoritarie, ma anche ai nuovi movimenti religiosi, i cui membri rappresentano il 2,5% dei cittadini italiani (tra i non cittadini residenti sul territorio italiano la percentuale di appartenenza a minoranze religiose sale intorno al 7,6%). Questi, infatti, non trovano alcuno spazio informativo nel palinsesto, ma sono unicamente soggetti a rappresentazioni allarmistiche e discriminatorie, in cui sono bollati come "sette", non suffragate dai dati reali. FOB ha segnalato tale forma di discriminazione, attuata nei confronti di alcuni Nuovi Movimenti Religiosi, a una nota testata generalista, senza ricevere alcuna risposta.
<http://freedomofbelief.net/it/attivita/lettera-spedita-da-fob-al-direttore-responsabile-del-settimanale-lespresso>.

Si tratta di questioni che, come accennato, si pongono all'esito di una serie di dolenti rapporti.

Non dovrebbe essere necessario ricordarlo, ma la normativa introdotta nell'ordinamento, come l'art. 3 e il successivo articolo 7 del T.U. della radiotelevisione, non sono solo *"principi fondamentali"* del sistema pubblico, ma, prima dell'attuazione di direttive europee, sono l'attuazione degli artt. 2, 3 della Costituzione Italiana. Il pluralismo dell'informazione "pubblica", infatti, impone non solo una scelta quantitativa, ma prima ancora impone *"l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose"*. Non si tratta di una scelta di politica editoriale rimessa a valutazioni soggettive o di opportunità di consigli di amministrazione o di redazione, si tratta invece di *"principi fondamentali"* senza i quali viene meno l'identità stessa del sistema e, insieme, della società civile. Diventano entrambi altro da quello che dicono di essere e dovrebbero essere.

Anche gli artt. 2 e 3 della Costituzione sono principi programmatici, ma sono i principi sui quali gli artt. 3 e 7 del T.U. della radiotelevisione hanno poi fondato il sistema pubblico e, in primis, il dovere di riconoscere e di garantire i diritti *"inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità"*. L'on. Dossetti, presentando alla 1° sottocommissione l'o.d.g. per l'approvazione dell'art. 2 (già art. 6 del progetto, poi articolo 2, discusso è approvato nella seduta del 24 marzo 1947) scriveva: *"la sottocommissione ... omissis ... ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare quella che:*

- a) *riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;*
- b) *riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;*
- c) *che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato"* (Assemblea Costituente, 1ª Sottocommissione).

Lo stesso ethos è nell'art. 3 (già art. 7 del progetto). Il principio al quale il legislatore centrale e periferico avrebbe dovuto improntare la politica legislativa non riguarda più l'essere umano, ma il cittadino. La *"pari dignità sociale"* propone non solo la *"eguaglianza di diritto"* ma l'*"uguaglianza di fatto"* che assegna alla Repubblica (Stato, Regioni, Province e Comuni) il compito di *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza di cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."*. L'on. Basso, relatore della norma, davanti alla 1ª Sottocommissione precisava che *"non basta l'eguaglianza puramente formale, come quella caratteristica della vecchia legislazione, per dire che si sta costruendo uno Stato democratico"* e *"l'essenza dello Stato democratico consiste nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale"*.

Gli artt. 3 e 7 del TU della radiotelevisione costituiscono la trasposizione normativa di quei principi e all'interno di questo insieme di principi e come specifica espressione si pongono quelli che dall'art. 13 della Costituzione in poi sono chiamati diritti di libertà e fra questi l'art. 19 e, come norma negativa, di valore ermeneutico, l'art. 20 della Costituzione. Questo insieme di principi e di disposizioni normative costituiscono il cuore di quello che viene chiamato Stato di diritto, concetto politico e non giuridico (è merito del Kelsen, ma anche della scuola giuspubblicistica fiorentina, dei Bodda e

dei Cammarata, averlo ben spiegato). Uno Stato nel quale prima l'uomo e poi il cittadino sono difesi dall'arbitrio e dalla prepotenza delle istituzioni, del potere e infine dello stesso Stato.

Si è ritenuto di dover trattare sinteticamente questi principi costituzionali, perché rappresentano la nostra identità, sono quello che noi, usciti da un primo novecento insanguinato, volevamo essere e insieme sono la ragione più vera e profonda del perché lo Stato non può accettare o passare sotto silenzio, senza perdere la propria dignità e la propria identità, la ripetuta e continua violazione dell'obiettività, della completezza della lealtà e imparzialità dell'informazione e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e non può esimersi dal "*rimuovere gli ostacoli*" che costituiscono quella violazione e fra i quali è impossibile non inserire le politiche editoriali e le decisioni redazionali delle testate in oggetto. Sono testate della comunicazione di massa delle radio e televisioni pubbliche, sono sue.

Certo la società moderna è complessa e articolata e le vicende sociali sono molteplici e diverse l'una dall'altra, ma la discriminazione e la mancanza di obiettività non hanno bisogno di prova. Appartengono all'evidenza e l'evidenza è l'unica qualità del giudizio che permetta di comunicare. Non si può rispondere che "tutto va bene" e che quei principi e quelle direttive sono rispettate. Perché non è vero.

II

Parallela alla Costituzione si pone la disciplina europea anti discriminazione religiosa. Con una tutela meno specifica e meno ampia di quella della Costituzione italiana, dovuta alla pluralità di Stati ai quali si destina e al loro diverso rapporto con il religioso, ma con lo stesso pathos, enuncia gli identici principi e il T. U. della radiotelevisione italiana vi rientra pienamente e vorremmo dire pianamente.

Con il Preambolo all'Atto Unico (1987), nel quale gli Stati membri dell'Unione di allora, si impegnavano "*a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali ...*", l'Unione ha scelto una volta per tutte come sua identità la democrazia basata sui diritti civili: non ogni possibile democrazia, dunque, ma quella sola che fa dei diritti civili la sua ragione più vera. Un principio ancora fragile ma è stato l'inizio di una storia. Con il trattato di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997) l'Unione, estendendo i poteri dei propri organi, ha progressivamente trasformato una serie di inviti alla libertà di religione e credenza in una disciplina di valore normativo anti-discriminazione religiosa. L'art. 12 del Trattato di Amsterdam prevede infatti che "*il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*". La storia dell'affermazione e tutela dei diritti civili e così della qualità della sua democrazia si è per ora conclusa concettualmente con la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza (2000), incorporata poi nella Parte II del Trattato costituzionale. La Carta garantisce per tutti uguali diritti di libertà (Titolo II, art. 66-79 TC) e uguaglianza (Titolo III, artt. 80-96 TC) e pone l'obbligo della solidarietà (Titolo IV, artt. 87-98 TC) fra Stati e cittadini europei. L'identità come cittadini europei risiede nel valore di superiore costituzione della Carta rispetto alle costituzioni nazionali degli Stati membri e l'intera costituzione europea si fonda sulle libertà e sui diritti civili.

Il diritto all'uguaglianza nella Carta si estende e completa con il diritto alla diversità. Nel Titolo III, l'art II-82 TC rubricato "*Diversità culturale, religiosa e linguistica*" l'Unione garantisce il rispetto della "*diversità culturale, religiosa e linguistica*".

Questa brevissima ricapitolazione di una storia che è tutt'ora in corso è motivata sia dalla natura della ricorrente di Federazione Europea e sia perché è all'interno del suo sviluppo che viene definita la discriminazione. La Direttiva del Consiglio (2000/43/CE, in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea,

19 luglio 2000, n. L180) stabilisce all'art. 2 che “a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.

Esistono altre due sottocategorie di discriminazione, elaborate dalla prassi giudiziaria europea: la discriminazione sistemica e strutturale, sottospecie della discriminazione indiretta, realizzata senza dirlo o apparire, quando nella prassi si escludono sistematicamente alcuni gruppi da determinati lavori o opportunità; e la discriminazione multipla, quando si moltiplicano le ragioni della discriminazione. Nell'unione sono codificate le prime due con riferimento a razza e lavoro. La giurisprudenza comunitaria e alcuni stati membri le hanno già estese ad altri diritti di libertà fra i quali, espressamente, al diritto di religione e credenza e pende una proposta di legge comunitaria per estenderle per tutta l'Unione. Quello che rileva e attiene all'esposto rivolto a codesta Autorità è che per quello che riguarda in Italia il sistema radiotelevisivo la codificazione comprende il divieto di discriminazione religiosa e di credenza (L. 03.05.2004, 112 Disciplina del sistema radiotelevisivo, art. 3). È con questa legge che in certo modo si chiude il cerchio fra disciplina costituzionale nazionale, europea e disciplina radiotelevisiva italiana.

Vi è infine una ragione che rende opportuno nell'esposto il riferimento alla legislazione europea e riguarda un termine, sostantivo e verbo, ripetutamente usato nelle Direttive, nei Trattati e nelle Carte ed è quello di “garanzia” e di “garantire” che nel suo valore etimologico impone agli Stati membri di ottenere il rispetto degli accordi presi.

III

Il ricorso ha come suoi riferimenti legislativi e regolamentari immediati il TU già ripetutamente citato (L. 03.05.2004, 112 *Disciplina del sistema radiotelevisivo*, art. 3): “Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”.

Art.7: “L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo”.

L'atto di indirizzo sul pluralismo informativo adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel 1997: “pluralismo etnico e religioso”, dispone: “La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture”.

Sulla base di questi riferimenti normativi e sulla constatazione “pubblica” della loro disapplicazione da parte delle testate indicate in oggetto, costatazione che appartiene sia al “notorio”, sia comunque al “notorio relativo”, proprio perché pubblica, è possibile verificare pienamente la discriminazione diretta, indiretta, sistemica o strutturale e multipla, secondo il soggetto “maltrattato”. Tipi di discriminazioni diversi, secondo si tratti di un movimento religioso minoritario in Italia, anche con intesa con lo Stato italiano, oppure di una confessione religiosa mondiale come Buddismo o Islam o la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova oppure, ancora, dei Nuovi Movimenti Religiosi. Tanto risulta dai rapporti sopra indicati e dall’esteso ricorso a codesta Autorità presentato il 23 gennaio 2007 dalla Tavola Valdese, dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, dall’Opera Pia per le Chiesa Evangeliche Metodiste in Italia, dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dalla Unione delle Chiesa Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, dalla Federazione delle Chiese pentecostali e dall’Unione Induista Italiana. A quest’ultimo ricorso ci si richiama e lo si allega come documento di un disagio che continua a perdurare.

Al silenzio generale dei mezzi di comunicazione pubblici, come ai radi frammenti di informazione, si contrappone invece, di tanto in tanto, la manifestazione dell’ignoranza, l’offesa e l’esposizione di giudizi negativi o lesivi dell’onore e del decoro soprattutto nei confronti dei Nuovi Movimenti religiosi.

Questa è la situazione.

Non vi è bisogno di trattare del diritto-dovere e del potere di codesta Autorità di intervenire per verificare *“l’osservanza della normativa vigente in materia di pluralismo politico e, più in generale, in materia di pluralismo dell’informazione”*, perché ad essa attribuito per legge (L. n. 249/97, art. 1, comma 6, lettera b), n. 1).

Può essere invece opportuno ricordare come nell’informazione è contenuta interamente la conoscenza senza la quale non esiste la ricchezza del pluralismo culturale e in particolare di quello religioso e di credenza, ma solo l’ignoranza, l’egoismo, la separazione, l’occupazione di spazi, la paura. Forse aumenta lo score e l’audience, ma diminuisce la civiltà. Manca ogni riconoscimento e manca la costruzione della pace. Viene meno in Italia il progetto dei costituenti e in Europa il sogno di Altiero Spinelli e si allontana la realizzazione di quel progetto comune di democrazia fondata sui diritti civili.

Questo progetto, quello di avere, da parte delle testate pubbliche una informazione in materia di religione e di credenza completa il più possibile e pluralista, è affidato a tutti i cittadini europei, e ne sentiamo il peso e l’impegno, ma è a codesta Autorità che è particolarmente, istituzionalmente affidato in Italia. È affidato di garantire nelle telecomunicazioni lo Stato di diritto.

Qualunque sia la ragione per la quale il legislatore ha istituito l’Autorità garante, il Garante è codesta Autorità. Il Garante: colui che ottiene il rispetto dei patti.

Per tutti questi motivi

rispettosamente si chiede

che questa ill.ma Autorità

1. voglia riconoscere l’inosservanza da parte dei tre telegiornali Rai e dei programmi di approfondimento delle norme vigenti in materia di informazione televisiva, in particolare gli obblighi di pluralismo, completezza, obbiettività, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze religiose, spirituali e di credenza;
2. voglia diffidare le testate in oggetto al rispetto di una informazione che realizzi *la tutela della*

libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose ... garantiti(e) dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;

3. voglia anche, in ossequio alle direttive della Commissione di Vigilanza, ordinare il potenziamento dello sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture;
4. voglia, infine, per ciascun telegiornale e per ciascun programma di approfondimento, adottare i provvedimenti che riterrà idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di informazione, nelle forme dell'ordine o della diffida o in quelle da codesta Autorità ritenute opportune
5. Voglia vigilare per garantire che questo avvenga

- Allegato esposto 23 gennaio 2007

Con ossequio

Roma, 8 aprile 2016

Direttivo di FOB
(*European Federation for Freedom of Belief*)
La segretaria
Raffaella Di Marzio



**All'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Via delle Muratte 25
00187 Roma**

Oggetto: mancato rispetto da parte delle emittenti televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, per il tramite delle rispettive testate giornalistiche (TG1, TG2, TG3, e Unomattina, Giorni d'Europa, La Vita in diretta, Primo Piano), dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, in particolare dei principi generali in materia di informazione di cui agli articoli 3 e 7 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

Con la presente si intende denunciare a codesta Autorità il mancato rispetto, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, da parte delle emittente televisivi Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, per il tramite delle rispettive testate giornalistiche (in particolare tramite le edizioni principali del TG1, TG2, TG3, e i programmi di approfondimento informativo Unomattina, Giorni d'Europa, La Vita in diretta, Primo Piano), dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità e aperture alle diverse opinioni e tendenze sociali, culturali e religiose, secondo cui deve essere svolta l'attività di informazione radiotelevisiva in Italia.

I. FATTO

(I soggetti denuncianti)

La presente denuncia è avanzata da:

- Tavola Valdese, soggetto firmatario ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione dell'Intesa con la Repubblica italiana del 1984 e della successiva del 25 gennaio 1993;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, soggetto firmatario ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione dell'Intesa con la Repubblica italiana del 12 aprile 1995;
- Chiesa Evangelica Luterana soggetto firmatario ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione dell'Intesa con la Repubblica italiana del 29 novembre 1995;

- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, soggetto firmatario ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione dell'Intesa con la Repubblica Italiana del 22 novembre 1988;
- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;
- Federazione delle Chiese Pentecostali;
- Unione Italiana Induista.

(I Telegiornali)

Tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, sono andate in onda sulle emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre migliaia di edizioni principali di telegiornali.

Il telegiornale è il programma televisivo di maggiore audience e autorevolezza attraverso il quale si forma l'opinione pubblica per il tramite della rappresentazione delle notizie e delle posizioni dei diversi soggetti sociali agenti nel nostro Paese.

Le edizioni principali dei telegiornali sono quelle che vanno in onda negli orari di maggiore ascolto e nei formati più completi, acquisendo per tali fattori la valenza di fonti prevalenti di informazione da parte dei telespettatori.

In materia religiosa, sociale e culturale, le notizie circa la vita delle confessioni religiose e le posizioni da esse assunte sui temi di rilevanza politica, sociale e culturale costituiscono il naturale oggetto dell'informazione radiotelevisiva.

Il telegiornale rende il proprio servizio ai cittadini attraverso gli interventi diretti in voce degli esponenti religiosi (tempo di parola) e attraverso la diffusione di notizie relative alla vita interna delle confessioni religiose e alle posizioni assunte dai loro rappresentanti sui temi di pubblica attualità.

Nella tabella 1 sono riportati, suddivisi per testata giornalistica e per anno, gli interventi in voce degli esponenti della Chiesa cattolica in proporzione agli interventi degli esponenti delle altre confessioni religiose. I rilevamenti sono effettuati dal Centro di ascolto dell'informazione televisiva.

Tabella 1: Interventi in voce (tempo di parola) degli esponenti religiosi

		2004			2005			2006		
		n.int.	durata	% durata	n.int.	durata	% durata	n.int.	durata	% durata
Tg1	Chiesa Cattolica	528	5.50.45	97,49%	1013	14.12.16	98,01%	843	10.07.20	97,61%
	Altri soggetti confessionali	25	0.09.02	2,51%	58	0.17.20	1,99%	41	0.14.53	2,43%
Tg2	Chiesa Cattolica	370	3.43.31	96,79%	757	10.36.20	97,63%	638	7.46.53	96,26%
	Altri soggetti confessionali	18	0.07.25	3,21%	37	0.15.25	2,37%	35	0.18.07	3,74%
Tg3	Chiesa Cattolica	361	3.39.34	94,69%	621	9.14.51	96,14%	507	6.13.45	95,44%
	Altri soggetti confessionali	30	0.12.19	5,31%	45	0.22.16	3,86%	39	0.17.52	4,56%

FONTE: Centro di ascolto dell'informazione televisiva

Nel 2004, il TG1 ha dato accesso ad interventi in voce di esponenti della Chiesa cattolica per il 98,01% del *tempo di parola* complessivamente dedicato ad esponenti religiosi, mentre alle altre confessioni religiose ha riservato solo l'1,99%; nel 2005 il 97,49% contro il 2,51%; nel 2006 il 97,61% contro il 2,43%.

Il TG 2, il 97,63% contro il 2,37% nel 2004; il 96,79% contro il 3,21% nel 2005 e il 96,26% contro il 3,74% nel 2006.

Il TG3 il 96,14% contro il 3,86% nel 2004; il 94,69% contro il 5,31% nel 2005 e il 95,44% contro il 4,56% nel 2006.

Nella tabella 2 è riportato il *tempo* che dal gennaio 2004 al dicembre 2006 i telegiornali delle tre emittenti Rai hanno dedicato alle *notizie* rispettivamente sulla Chiesa cattolica e sulle altre confessioni religiose.

Tabella 2: Tempo di notizia degli esponenti religiosi

	gennaio2004 - dicembre 2006	Tempo di Notizia	
		Durata	% durata
Tg1	Chiesa Cattolica	7.50.39	98,74%
	Altri soggetti confessionali	0.05.59	1,26%
Tg2	Chiesa Cattolica	5.46.20	98,09 %
	Altri soggetti confessionali	0.06.44	1,91 %
Tg3	Chiesa Cattolica	4.54.04	97,85 %
	Altri soggetti confessionali	0.06.27	2,15 %

FONTE:Centro di ascolto dell'informazione televisiva

Il rapporto tra notizie sulla Chiesa cattolica e notizie sulle altre confessioni religiose è stato: per il TG 1 98,74% contro 1,26%; per il TG2 99,09% contro 1,91%; per il TG3 97,85% contro il 2.15%.

Nella tabella 3 è riportato il *tempo di antenna* (tempo di parola più tempo di notizia) che i telegiornali delle tre emittenti Rai hanno dedicato alle confessioni religiose rispetto al totale del tempo di antenna dedicato agli altri soggetti politico/sociali (partiti, istituzione, sindacati, mondo delle professioni etc).

Tabella 3: tempo d'antenna Chiesa cattolica e altre confessioni religiose rispetto al resto dei soggetti politico sociali-

Tempo d'antenna Macrosoggetti	2004	2005	2006
TG 1	6%	13,27%	8,37%
TG 2	5,17%	12,66%	8,97%
TG 3	4,35%	9,96%	6,32%

FONTE:Centro di ascolto dell'informazione televisiva

I dati della tabella 3 evidenziano come il tempo complessivamente dedicato dai telegiornali all'informazione "religiosa" rispetto al totale dell'informazione sia molto alto, e in aumento dal 2004 al 2006, con una particolare accentuazione nell'anno 2005 in virtù della morte di Papa Giovanni Paolo II e della elezione di Papa Benedetto XVI.

Con riferimento agli interventi in voce che nel corso dell'anno 2006 i telegiornali delle tre emittenti della Rai hanno assicurato agli esponenti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, dall'allegato 1 risulta che solamente in 65 occasioni è stato dato loro accesso nelle edizioni principali dei tre telegiornali della Rai.

In particolare, considerati tutti e tre i telegiornali RAI, solamente per 3 volte è stato possibile ai telespettatori conoscere vita interna e posizione delle confessioni odierne esponenti: il 21 agosto 2006 il TG1 e il TG3 hanno intervistato la Moderatrice della Tavola Valdese Maria Bonafede ed il 10 dicembre la medesima è stata intervistata dal TG3.

Tutti gli altri interventi che hanno avuto accesso sono stati di esponenti delle confessioni ebraica e musulmana.

Nessuno intervento è stato dato agli esponenti delle altre confessioni religiose aventi sottoscritto ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione Intese con la Repubblica Italiana: la Chiesa evangelica battista, la Chiesa evangelica luterana, le Assemblee Dio in Italia, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Parimenti nessun intervento è stato concesso agli esponenti delle confessioni aventi sottoscritto un Intesa con il Governo della Repubblica (Unione buddista d'Italia e Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova) né di quelle aventi avviato la procedura (ad es. l'Unione induista italiana).

Nel medesimo periodo, le confessioni religiose qui rappresentate hanno vissuto momenti di importante vita interna ed assunto posizioni ed iniziative di sicuro rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità, rispetto ai quali rappresentavano sovente posizioni e proposte del tutto singolari a quelle delle altre confessioni religiose, in particolare di quella cristiana cattolica, oltre che di quelle ebraica e musulmana.

Si riportano di seguito solo **alcuni dei principali accadimenti dell'anno 2006.**

Tavola Valdese e OPCEMI:

- Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste (Torre Pellice 20-25 agosto 2006)

- Intervento della Moderatore Bonafede in occasione dell'insediamento del Comitato Nazionale "Scuola e legalità" convocato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Roma 23 ottobre 2006)

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

- La scomparsa del Piero Bensi per alcuni decenni voce radiofonica protestante
- Il presidente della Camera Fausto Bertinotti riceve una delegazione dell'UCEBI: toccati i tempi della povertà, dell'immigrazione e della laicità dello Stato (28 giugno)
- Assemblea Generale dell'UCEBI e dichiarazioni ed eventi collegati (Assisi 22-25 giugno)
L'assemblea ha cadenza biennale
- Dichiarazioni della presidente Maffei sul caso Welby e offerta di celebrare i funerali religiosi in forma ecumenica
- Dichiarazione dell'UCEBI sulla pena di morte e sull'esecuzione di Saddam Hussein

Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

- Incontro del Consiglio mondiale delle chiese luterane in Terra Santa (settembre 2005)

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)

- XVI Congresso della Federazione giovanile evangelica italiana (13-16 aprile)
- XIV Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (cadenza triennale) ed eventi collegati come messaggio di Prodi all'Assemblea, incontro con il presidente della Camera dei Deputati, Incontro in Campidoglio, dichiarazioni del nuovo presidente Domenico Maselli..
- Congresso Federazione Donne Evangeliche d'Italia (Roma 8 dicembre 2006)
- Appello per la laicità del Consiglio FCEI del novembre 2005
- Dichiarazione del Presidente FCEI sulla pena di morte e sull'esecuzione di Saddam Hussein.
- Il dossier sulla procreazione medicalmente assistita in occasione del referendum (maggio 2005)

Posizioni su temi d'attualità

- I protestanti italiani accolgono l'appello del presidente Giorgio Napolitano ad avviare un dibattito sull'eutanasia (27 settembre)
- Dichiarazione sulla sentenza del Consiglio di Stato sull'esposizione del Crocefisso in una scuola di Nicola Pantaleo presidente dell'Associazione protestante per la laicità della scuola 31 ottobre (22/02).;
- Dichiarazione sulle radici cristiane della Presidente UCEBI, Anna Maffei (15 febbraio)
- Dichiarazione del vice presidente UCEBI, past. Salvatore Rapisarda sull'immissione in ruolo di 3.077 insegnanti di religione cattolica

- Dichiarazioni a più voci protestanti sul referendum sulla procreazione assistita pubblicate in un dossier: laicità dello Stato, responsabilità del singolo, vita umana e relazionalità
- Dichiarazioni della presidente Maffei e della moderata Bonafede sul caso Welby e offerta di celebrare i funerali religiosi in forma ecumenica
- Dichiarazione dell'UCEBI sulla pena di morte e sull'esecuzione di Saddam Hussein
- Dichiarazione del Presidente FCEI sul disegno di legge sulla libertà religiosa
- Dichiarazione presidente FCEI sull'esecuzione di Saddam Hussein

Alcuni importanti avvenimenti del protestantesimo e della realtà ecumenica mondiale

- Morte di Coretta King (31 gennaio) moglie del pastore battista, Nobel per la pace Martin Luther King
- La IX Assemblea generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese – Porto Alegre 14-23 febbraio

Il Consiglio Ecumenico delle Chiese che è una comunione di 340 chiese anglicane, protestanti e ortodosse in più di 120 paesi. In rappresentanza di 550 milioni di cristiani, celebra la sua assemblea generale ogni sette anni

- Centenario della nascita di Dietrich Bonhoeffer: teologo protestante e martire del nazismo
- Celebrazione del Centenario del movimento pentecostale nel mondo
- Germania: 30° Kirchentag delle Chiese evangeliche tedesche ad Hannover 25-29 maggio (300.000 partecipanti per il più grande raduno dopo l'Esposizione universale di Amburgo)
- XI Assemblea della Comunione delle Chiese Protestanti Europee (12-18 settembre)
- Incontro dei leaders protestanti e ortodossi europei a Bruxelles organizzato dalla Conferenza delle Chiese Europee su "Valori, religione, identità". Vi partecipano moderatore valdese e presidente UCEBI (12-13 dicembre)
- 1a tappa della Terza Assemblea Ecumenica Europea (Roma, 24-27 gennaio 2006) 150 delegati in rappresentanza delle confessioni cristiane di tutta Europa (protestanti, cattolici, ortodossi)
- 3° Convegno ecumenico nazionale: Terni 5-7 giugno 2006, 180 delegati (protestanti, ortodossi e cattolici)

(I Programmi di approfondimento informativo)

Il presente esposto ha ad oggetto anche il comportamento tenuto, tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, dalle trasmissioni di approfondimento informativo: Uno mattina (RaiUno);

Giorni d'Europa (RaiUno); Speciale Tg1(RaiUno); La Vita in Diretta (RaiUno); Primo Piano (RaiTre).

Si tratta di programmi di approfondimento informativo, ciascuno con caratteristiche ed audience peculiari.

Unomattina, trasmissione di punta della mattina di RaiUno, in onda tutti i giorni; Giorni d'Europa, l'unica trasmissione di RaiUno dedicata all'informazione sull'Europa e la vita delle sue istituzioni; Speciale Tg1, storico approfondimento della testata giornalistica più importante d'Italia; La Vita indiretta, programma principale del pomeriggio Rai; Primo Piano, approfondimento informativo serale e a cadenza quotidiano di RaiTre.

Ciascun programma, per format, tipologia e fascia di ascolto, rappresenta un *unicum* nel suo genere e costituisce una fonte importante di informazione (e formazione) per l'opinione pubblica.

Nel corso delle diverse trasmissioni, hanno avuto accesso in maniera quantitativamente e qualitativamente rilevanti numerosi esponenti di confessioni religiose.

Nella tabella 4 sono riportati *i dati di presenza e di parola*, in termini assoluti e percentuali, degli esponenti delle confessioni religiose nelle trasmissioni indicate nel periodo compreso tra gennaio 2004 e dicembre 2006.

Tabella4:Tempo di parola esponenti religiosi nelle trasmissioni(periodo gennaio2004–dicembre2006)

Programma	Rete	Chiesa cattolica		Altre confessioni		Durata totale
		durata	%	durata	%	
Unomattina	RaiUno	24h02'57"	95,93%	1h 01' 17"	4,07%	25 h 04' 14"
La Vita in diretta	RaiUno	3h 58' 55"	96,26%	0h 09' 17"	3,74%	4h 08' 12"
Speciale Tg1	RaiUno	4h 02' 44"	97,48%	0h 06' 16"	2,52%	4h 09' 00"
Primo Piano	RaiTre	2h 58' 14"	83,99%	0h 33' 58"	16,01%	3h 32' 12"
Giorni d'Europa	RaiUno	1h 22' 28"	98,86%	0h 00' 57"	1,14%	1h 23' 25"

FONTE:Centro di ascolto dell'informazione televisiva

Come si evince, tutte le trasmissioni hanno dato accesso in maniera rilevante ad esponenti di religiosi, attraverso interventi direttamente in voce: Unomattina per oltre 25 ore; La Vita in diretta e Speciale Tg1 per oltre 4 ore; Primo Piano per 3 ore e 32 minuti; Giorni d'Europa per 1 ora e 23 minuti.

L'allegato 2, l'allegato 3, l'allegato 4, l'allegato 5 e l'allegato 6 riportano gli interventi di esponenti della Chiesa cattolica nei cinque programmi in oggetto.

L'allegato 7 riporta gli interventi di esponenti delle altre confessioni religiose nelle medesime trasmissioni.

La tabella 4 evidenzia il rapporto tra il tempo di parola concesso dalle citate trasmissioni ad esponenti della Chiesa cattolica rispetto a quello dato alle altre confessioni religiose.

Ad eccezione di Primo Piano, tutte le altre trasmissioni hanno riservato agli esponenti di confessioni religiose diverse dalla cattolica % di tempo di parola irrisorie.

In particolare, tra le (pochissime) presenze di esponenti religiosi non cattolici, le trasmissioni Primo Piano, Giorni d'Europa, Speciale Tg1, La Vita in diretta non hanno MAI (!) dato accesso dal 2004 a tutto il 2006 agli esponenti delle confessioni religiose qui rappresentate.

Unomattina, su 25 ore di interventi in voce di religiosi in 3 anni, ha dato accesso solo due volte, il 7 dicembre 2004 ad un esponente induista e il 7 aprile 2005 ad uno buddista.

Con riferimento ai temi oggetto di intervento, gli esponenti cattolici hanno potuto parlare su tutte le questioni di attualità, non solo quelle prettamente religiose: prostituzione; emergenza rifiuti; fatti di cronaca nera; caso bambina bielorusa; criminalità a Napoli; Iraq; ostaggi terrorismo; Isola dei famosi (La Vita in diretta); terzo mondo; aids; eutanasia; immigrazione; guerra; il caso Pietro Maso; terrorismo; acqua; ruolo della donna; anziani; crocefisso; tsunami; castità; discoteche (Unomattina); terrorismo; immigrati; denatalità; tsunami; crisi adolescenziali; prostituzione; pena di morte e Saddam (Speciale Tg1); voto agli immigrati, antisemitismo; legge fecondazione assistita; Medio Oriente; divieto velo a scuola; futuro Unione europea; ricerca cellule staminali; la pasqua cristiana; il primo maggio, internet; mass media e politica; diritto privato UE; Palestina; ingresso Turchia in Europa; difesa democrazia (Giorni d'Europa, dove addirittura c'è una rubrica fissa a cura di Don Filippo Di Giacomo); guerra; informazione; democrazia; carcere; criminalità; politica di Cofferati; Una bomber; Libano; bambina bielorusa; (Primo Piano).

DIRITTO

(Periodo oggetto della denuncia)

Il periodo oggetto di denuncia è quello compreso tra il 1 gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2006.

(Disciplina applicabile)

Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico della radiotelevisione:

“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della

promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico (rubricato "Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo"), "*L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo*".

L'atto di indirizzo sul pluralismo informativo adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel 1997 ed ancora in vigore, sotto la voce "*Pluralismo etnico e religioso*", dispone che: "*La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture.*"

(Competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

In via preliminare, occorre delineare la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella fattispecie i cui fatti sono stati sopra esposti.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza circa il rispetto delle norme vigenti in materia di pluralismo informativo, codesta Ecc.ma Autorità ha maturato una prassi costante: valutare i programmi di informazione e di approfondimento trasmessi dalle emittenti televisive nazionali ai fini dell'adozione di *ordini e diffide* con cui far cessare il mancato rispetto dei principi di cui agli art. 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione (corrispondenti agli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, di contenuto analogo all'abrogato articolo 1 della legge 223/1990).

A partire dalle delibere 90/03/CSP, 91/03/CSP e 224/03/CSP, l'Autorità ha delineato in maniera chiarissima il proprio ruolo nel settore dell'informazione televisiva, ritenendo che:

- "*La verifica in merito all'osservanza della normativa vigente in materia di pluralismo politico e, più in generale, in materia di pluralismo dell'informazione, rientra tra le competenze che sono state affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla sua legge istitutiva n.249/97, e precisamente alla Commissione per i servizi ed i prodotti; l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1, della stessa include, infatti, nel suo ampio potere di vigilanza la verifica della conformità alle prescrizioni di legge di tutti i servizi ed i prodotti*

che sono forniti da operatori di comunicazione destinatari di concessione o di autorizzazione”

Tale impostazione è stata confermata anche successivamente all’approvazione della legge n.112 del 2004 (le cui disposizioni sono poi confluite nel T.U. della radiotelevisione).

È incontestabile, dunque, che l’Autorità ha competenza in materia di pluralismo informativo, sia esso politico o religioso, sociale o culturale.

In tutti questi casi l’Autorità ha il dovere di accertare il rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento e di emanare in caso di mancato rispetto da parte delle emittenti televisivi ordini e diffide volte a interrompere i comportamenti contrari alle norme.

L’attività di informazione radiotelevisiva tutta, infatti, costituisce un servizio di interesse generale e deve essere svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Naturalmente, l’ulteriore disciplina della comunicazione e informazione politica prevista dalla legge 28/2000 non rileva in questa sede e non osta certo all’adozione dei provvedimenti richiesti.

(Pluralismo religioso, culturale e sociale)

Nel caso di specie, il bene protetto dall’ordinamento ed oggetto della attribuzione di vigilanza affidata all’Autorità, risulta quello del pluralismo religioso, culturale e sociale.

In materia di pluralismo religioso, il dovere dell’informazione televisiva è quello di riconoscere e valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. In questo senso anche la chiara definizione contenuta nell’Atto di indirizzo sul pluralismo informativo adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel 1997 ed ancora in vigore, sotto la voce “Pluralismo etnico e religioso”.

Non si tratta, peraltro, solo di garantire ai diversi soggetti confessionali e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato.

Il pluralismo, dunque, come diritto dell’utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare.

Proprio per tali ragioni il pluralismo non può essere ricondotto ad una rappresentazione strettamente proporzionale alla consistenza numerica nel Paese delle diverse tendenze religiose, bensì deve assicurare ai telespettatori una conoscenza completa e approfondita di esse. Il bene protetto dall’ordinamento è la formazione dell’opinione pubblica attraverso una informazione

televisiva completa ed imparziale, nella quale l'apertura alle diverse religioni è criterio volto a favorire la conoscenza delle diversità.

Peraltro, anche applicando un illegittimo criterio proporzionale, i conti non tornerebbero.

Innanzitutto perché le percentuali di cattolici in Italia non raggiungono le punte del 98% di molti telegiornali e programmi: un sondaggio dell'Eurispes del 2006 ha indicato nell'87,8% il numero di italiani che si dichiara cattolico (il 36,8% dei quali anche praticante). In secondo luogo perché persino le pur rare presenze di esponenti di confessioni non cattoliche vedono una diversità di trattamento tra religioni con pari proseliti (ad esempio la religione ebraica rispetto alla valdese o agli altri evangelici).

Anche sotto il profilo dell'attualità, inoltre, il contesto europeo ed internazionale, pongono oggettivamente al centro dell'interesse dell'opinione pubblica italiana la conoscenza di caratteristiche e storia di confessioni religiose diverse da quella cattolica che sono proprie di decine di milioni di europei e non solo.

(Accertamento del mancato rispetto delle norme di legge)

Alla luce di quanto detto relativamente alla competenza dell'Autorità nonché da quanto prescritto dal Testo Unico della radiotelevisione, appare ineludibile un accertamento formale circa il mancato rispetto dei principi fondanti il sistema dell'informazione radiotelevisiva da parte delle emittenti Rai Uno, Rai Due, RaiTre, per non aver reso ai cittadini italiani un'informazione obiettiva, completa, imparziale e aperta alle diverse opinioni e tendenze religiose, sociali e culturali negli anni 2004/2006, per il tramite delle edizioni principali dei telegiornali TG1 TG2 e TG3 nonché dei programmi di approfondimento informativo Unomattina, Giorni d'Europa, La vita in diretta, Speciale TG1, Primo Piano.

Da quanto già esposto in punto di fatto, comunque, appare come il mancato rispetto sia talmente palese e macroscopico da non richiedere particolari approfondimenti.

A seguito di tale accertamento, codesta Autorità si troverà nelle condizioni di potere-dovere richiamare le emittenti al rispetto della normativa vigente.

(Mancato rispetto dei principi di cui all'art. 3 e 7 del T.U. della radiotelevisione)

Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico della radiotelevisione, “Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione

e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico (rubricato "Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo"), "L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo".

I) Telegiornali-Tg1,Tg2,Tg3

Da quanto emerso in punto di fatto e agevolmente riscontrabile da parte di codesta Autorità, nel periodo gennaio 2004-dicembre 2006, le emittenti Rai Uno, Rai Due, RaiTre, per il tramite delle edizioni principali dei telegiornali TG1, TG2 e TG3 andati onda nel periodo indicato, non hanno assicurato le condizioni di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità, apertura alle diverse opinioni e tendenze religiose, sociali e culturali, al cui rispetto le emittenti televisive sono vincolate in base al combinato disposto degli articoli 3 e 7 del Testo Unico.

Ciò vale, in particolare, tenendo conto:

- sotto il profilo temporale, che il periodo considerato (3 anni) appare un periodo di osservazione oltremodo congruo, considerata la natura di programma di informazione e la cadenza giornaliera dei telegiornali;
- sotto il profilo contenutistico, che le notizie e i temi cui i telegiornali hanno dato accesso agli esponenti di confessioni religiose diverse da quelle oggi denunciati, rappresentano una varietà ed una ampiezza rilevante;
- sotto il profilo soggettivo, che il numero di presenze garantite ad esponenti religiosi è stato tale da rendere non sostenibile la marginalizzazione avvenuta nei confronti di confessioni religiose diverse da quella cristiana cattolica, in particolare delle confessioni cristiane odierne esponenti.

Nel caso che qui si denuncia, una così scarsa presenza di interventi in un periodo molto lungo da parte di esponenti di una confessione religiosa è, già di per sé, un forte indizio di mancato rispetto del pluralismo.

Le percentuali relative al *tempo di parola* cui le confessioni non cattoliche hanno avuto accesso è eloquente: dal 2,39% del TG1, al 3,74% del TG2 sino al 4,5% del TG3. Peggio ancora se possibile per il tempo di notizia: 1,26% il TG1, l'1,91% del TG2, il 2,15% del TG3.

La conferma definitiva dell'illegittimità del comportamento tenuto, si ottiene rilevando che moltissime sono le notizie relative alla vita interna della Chiesa cattolica che sono state fornite dai telegiornali, così come i temi di carattere teologico, morale, politico, culturale e sociale affrontati con riferimento alle posizioni assunte da esponenti religiosi cattolici, e in misura enormemente minore ebraici e musulmani.

Di contro, nell'anno 2006, il TG1 ha dato accesso in voce solo due volte ad esponenti di confessioni religiose diverse da quelle cattolica, ebraica e musulmana. Il TG3 solo una volta. Il TG2 mai.

Peraltro, come già esposto in punto di fatto, è facile rendersi conto di come le notizie sulla vita interna e le posizioni espresse dagli odierni denunciati (e riportate esemplificativamente nelle pagine precedenti) rendessero la notiziabilità possibile in molte edizioni di telegiornali, e doverosa in numerose occasioni.

Il non aver dato spazio alle diverse tendenze religiose ha reso ai cittadini una *informazione meno completa ed imparziale* ed è sintomo di *mancata apertura alle diverse opinioni e tendenze religiose, culturali e sociali* e dunque un mancato rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione.

II). Programmi di approfondimento informativo- Uno mattina, Giorni d'Europa, La Vita in diretta, Speciale TG1, Primo Piano

Nel medesimo periodo 2004/2006, cinque programmi di approfondimento informativo si sono contraddistinti per una macroscopica elusione degli obblighi in materia di pluralismo religioso, sociale e culturale.

Si tratta di Unomattina, Giorni d'Europa, La Vita in diretta, Speciale TG1, Primo Piano. Valgono per essi le medesime ragioni di ordine temporale, contenutistico e soggettivo espresse con riferimento ai telegiornali.

Ciascun programma, infatti, ha dato accesso in maniera quantitativamente rilevante, durante i tre anni indicati, ad esponenti di confessioni religiose.

I temi trattati in tali casi hanno avuto oggetto non solo aspetti di ordine religioso, ma molto spesso temi di attualità politica, sociale e culturale: dall'immigrazione alla guerra, dalla criminalità alla prostituzione, dalla fecondazione assistita all'eutanasia, dalla famiglia allo spettacolo.

Ebbene, in termini quantitativi di presenza in voce di esponenti confessionali, la sproporzione del rapporto tra personalità cattoliche e altre religioni è abnorme: ad eccezione di Primo Piano (che con il suo 16% di accesso a non cattolici dimostra come una distribuzione più equa delle presenze sia possibile), le altre quattro trasmissioni hanno dato accesso ad esponenti non cattolici con percentuali irrisorie, comprese tra l'1 e il 4 %.

Con riferimento alle confessioni qui rappresentate, nel corso degli ultimi 3 anni i programmi in oggetto MAI una volta hanno dato accesso in voce ai loro esponenti, con due piccole ed irrilevanti eccezioni ad Unomattina risalenti oramai a più di due anni fa..

Non aver consentito ai telespettatori di conoscere la vita interna e le posizioni delle citate confessioni religiose rappresenta un mancato rispetto della completezza dell'informazione oltre che del pluralismo religioso.

Aver dato accesso ampiamente solo ad alcune confessioni religiose e non ad altre costituisce un'informazione parziale e non obiettiva, oltre a negare l'apertura alle diverse tendenze religiose.

Sulle svariate tematiche affrontate, ad esempio in materia di fecondazione assistita, eutanasia, immigrazione, famiglia, prostituzione, criminalità, Unione europea, i telespettatori non hanno mai potuto ascoltare l'espressione di una tendenza culturale, religiosa, diversa da quella cattolica, con rare eccezioni relative ad esponenti ebraici e musulmani. E ciò nonostante proprio su quei temi le confessioni religiose denunciante abbiano assunto posizioni ed iniziative rilevanti.

Tutte e cinque i programmi in oggetto, dunque, sono venuti meno in maniera macroscopica agli obblighi nascenti dall'articolo 3 e 7 del Testo Unico.

In questo quadro di generale mancato rispetto delle norme sul pluralismo religioso, due specifiche menzioni ulteriori.

La prima per Unomattina, per non aver trovato modo di dare accesso (salvo due piccole eccezioni risalenti oramai a più di due anni fa) ad esponenti delle confessioni qui rappresentate nonostante lo spazio abnorme concesso ai rappresentanti religiosi, oltre 25 ore, e lo smisurato numero di tematiche su cui li ha chiamati in causa.

La seconda per Giorni d'Europa, la quale prevede addirittura *una rubrica fissa di un prete* di una confessione religiosa, il cattolico Filippo Di Giacomo. Ciò fa sì che sui temi politici e sociali più importanti affrontati dall'unica trasmissione di RaiUno sull'Unione europea si senta, e sovente, solo la posizione e la voce della Chiesa cattolica. Ed è un paradosso laddove in Europa sono

centinaia di milioni i cittadini di confessione cristiana protestante che determinano con il loro voto la vita delle istituzioni europee.

(Il provvedimento adottabile)

La marginalizzazione degli esponenti delle confessioni religiose esponenti e delle tendenze religiose di cui sono espressione, sotto forma di irrisorio accesso ai telegiornali e ai programmi di approfondimento informativo sia sotto forma di tempo di parola che di tempo di notizia, ha sino ad oggi recato un grave *vulnus* alla possibilità per i cittadini italiani di avere una informazione completa, obiettiva, imparziale e aperta alle diverse opinioni e tendenze religiose, culturali e sociali.

Nella fattispecie che qui interessa, la situazione di fatto che ha spinto gli odierni denunciati a rivolgersi a codesta Autorità è tale da imporre l'adozione di un provvedimento amministrativo contenente un ordine. La gravità della violazione (3 anni di marginalizzazione nell'accesso all'informazione, anche su fatti di rilevanza indiscutibile) non lascia spazio a dubbi circa lo strumento idoneo a "*garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti*", e soprattutto circa *l'urgenza* della sua adozione.

Un ordine o, in alternativa, una diffida a cessare il comportamento lesivo sin qui tenuto.

Piena legittimità dunque all'adozione di provvedimenti di ordine o diffida, atti dal contenuto libero nelle prescrizioni da ingiungere, salvo la necessaria correlazione alla situazione di fatto e agli obblighi giuridici in capo all'emittente. La differenza tra tali provvedimenti e il generale potere di direttiva (spettante ad esempio alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai) risiede proprio nel loro essere finalizzati alla cessazione di un comportamento *contra legem*.

Nessuna lesione all'autonomia informativa delle emittenti, dunque, potrebbe essere rintracciata in un provvedimento che avesse il solo fine di diffidare la reiterazione di un comportamento concreto in palese violazione del principio di completezza dell'informazione.

La gravità e il lungo protrarsi nel tempo di tali lesioni al pluralismo religioso, l'importanza delle edizioni principali dei telegiornali e dei programmi di approfondimento indicati nel processo di formazione dell'opinione pubblica, rendono necessario un intervento urgente da parte di codesta Autorità.

CONCLUSIONI

Da quanto emerso in fatto e diritto, nel periodo gennaio 2004-dicembre 2006, le emittenti Rai Uno, Rai Due, Rai Tre - per il tramite del TG1, TG2 e TG3 nonché dei programmi Unomattina, Giorni d'Europa, Speciale TG1, La vita in diretta e Primo Piano-non hanno assicurato ai cittadini le

condizioni di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità ed apertura alle diverse opinioni e tendenze religiose, culturali e sociali, richieste dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione.

Ciò è avvenuto tramite l'estrema marginalizzazione delle notizie relative alla vita interna e delle posizioni su tematiche di attualità espresse da esponenti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, in particolare dalle odierne denunciati. Fatto reso ancor più grave ed evidente dall'elevato spazio che al contrario telegiornali e programmi di approfondimento hanno riservato ad esponenti religiosi in generale, e cattolici in particolare.

Il mancato rispetto degli obblighi di legge richiede, come da prassi costante di codesta Autorità, l'adozione di provvedimenti quali l'ordine e la diffida.

L'accertamento e i conseguenti provvedimenti dovranno essere adottati, come da prassi costante dell'Autorità, nei confronti dei singoli telegiornali e dei singoli programmi di approfondimento informativo.

PQM

Si chiede pertanto a codesta Autorità, relativamente al comportamento descritto di:

1. accertare l'inosservanza, da parte dei tre telegiornali Rai e dei programmi di approfondimento Unomattina, Giorni d'Europa, Speciale TG1, La vita in diretta, Primo Piano, nel periodo 2004/2006, delle norme vigenti in materia di informazione televisiva, in particolare gli obblighi di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze religiose, culturali e sociali di cui agli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione;
2. adottare, per ciascun telegiornale e per ciascun programma di approfondimento, i provvedimenti che si riterranno idonei al fine di garantire l'applicazione e l'osservanza delle norme in materia di informazione, nella forma dell'ordine o della diffida.

Con Osservanza.

Roma, 23 gennaio 2007

Per la Tavola Valdese

La moderatrice: Maria Bonafede

Per l'Unione Cristiana Evangelica

La presidente Anna Maffei

Battista d'Italia

Per l'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia
Per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Il Presidente Massimo Aquilante
Il Decano Holger Milkau

Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno

Il presidente : Deaniele Benini

Per la Federazione Chiese Evangeliche in Italia

Il presidente Domenico Maselli

Per la Federazione delle chiese Pentecostali

Remo Cristalli

Unione Induista Italiana

Franco De Maria